

Codice A1421A

D.D. 24 settembre 2020, n. 999

Fondazione Casa di Riposo - R.S.A. Massimo Lagostina - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede nel Comune di Omegna (VB). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo statuto.



ATTO DD 999/A1421A/2020

DEL 24/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Casa di Riposo – R.S.A. Massimo Lagostina – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede nel Comune di Omegna (VB). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo statuto.

Premesso che:

- con D.D. n. 210 del 04/10/2012, la Fondazione Casa di Riposo – R.S.A. Massimo Lagostina – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e la contestuale approvazione del testo statutario composto da 21 articoli;
- a seguito della predetta determinazione la fondazione di cui in oggetto veniva iscritta in data 08/11/2012 nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001 ed istituito ai sensi del D.P.R. 361/00, al numero 1100;
- con D.D. n. 189 del 04/04/2016 è stato approvato il nuovo testo statutario, attualmente vigente, composto di 19 articoli, della Fondazione Casa di Riposo – R.S.A. Massimo Lagostina – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- a seguito della predetta determinazione lo statuto modificato della fondazione in oggetto veniva iscritto in data 12/04/2016 nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001 ed istituito ai sensi del D.P.R. 361/00, al numero 1100;
- la fondazione in argomento ha per finalità, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, *“(...) offrire servizi e prestazioni assistenziali e sanitarie a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche (...)”*;
- con istanza del 14/01/2020, acquisita al prot. n.1334/A1421A del 16/01/2020, il Presidente della fondazione, in esecuzione dell'atto deliberativo sotto indicato, ha presentato richiesta per ottenere, tra l'altro, l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001;
- il Consiglio di Amministrazione regolarmente in carica ha approvato il nuovo statuto come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Vanina Daniela Gatti, del 11.12.2019, repertorio n° 5127, registrato a Verbania il 27.12.2019 al n° 6043 serie 1T;

Dato atto che la modifica dello statuto, determinata in particolare dalla volontà di renderlo più adeguato alle nuove normative di legge indicate nel Codice del Terzo Settore, ha interessato nel complesso principalmente le seguenti tematiche:

- modifica ed integrazione degli articoli Art.1- Status giuridico e sede, Art. 2 - Finalità, Art. 4 – Patrimonio, Art. 5 - Mezzi, Art. 6 - Gli organi, Art. 9 - Il Consiglio di amministrazione, Art. 10 - Composizione del Consiglio di Amministrazione, Art. 11 - Composizione, durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione, Art. 18 - Il Revisore dei conti, Art. 20 Contabilità economico-finanziaria e Art. 21 Norme finali e transitorie;

- inserimento dell'Art. 16 - Il Direttore generale dell'Ente e dell'Art. 17 - Organo di controllo ex art. 30 del codice del terzo settore;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di

diritto privato, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Casa di Riposo – R.S.A. Massimo Lagostina – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente sede nel Comune di Omegna (VB), composto di 21 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato



Firmato digitalmente da
VANINA DANIELA GATTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA: 84009560032

**VANINA DANIELA GATTI
NOTAIO**

P.zza Salera, 14 28887 Omegna (VB)
Tel. 0323.64.40.79 - Fax 0323.64.17.35
C.F. GTT VND 78H62 F119Q - P.IVA 07712190961
e-mail: vgatti@notariato.it



Studio Notarile
Gatti

Repertorio n. 5127

Raccolta n. 4200

Esente da bollo a sensi dell'articolo 27-bis Tabella allegata al
Testo Unico sull'Imposta di Bollo.

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre
(11.12.2019)

In Omegna, nel mio studio, alla Piazza Salera n. 14, alle ore diciassette e minuti ventisei.

Innanzi a me Dottoressa **Vanina Daniela GATTI**, Notaio in Omegna, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Verbania

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della "**Fondazione Casa di Riposo - R.S.A. Massimo Lagostina - organizzazione non lucrativa di utilità sociale**", con sede in Omegna (VB), Via Risorgimento n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00471940031, iscritta presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola con REA n. 201314, debitamente iscritta nell'anagrafe delle ONLUS con provvedimento emesso dalla Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2015/17294, in data 3 aprile 2015, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche statutarie Fondazione R.S.A. "Massimo Lagostina".

E' PRESENTE

- **SMORGONI Attilio**, nato a Premosello-Chiovenda (VB) il giorno 18 aprile 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione predetta, tale nominato con verbale dell'8 gennaio 2015, della cui identità personale, io Notaio sono certa.

Il signor SMORGONI Attilio mi richiede di redigere verbale della presente adunanza; aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Assume la presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor SMORGONI Attilio, sopra generalizzato.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente, constatato che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo, alle ore 17.00, mediante invito scritto, firmato dal Presidente, recapitato ai consiglieri, al Direttore Generale ed al Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 13, punto 2, dello Statuto;

- è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:
- SMORGONI Attilio, sopra generalizzato (in rappresentanza dell'Unione Industriali VCO - Presidente);
- FANTOLI Maria Antonietta, [redacted] (in rappresentanza del Centro Servizi per il Volontariato del V.C.O., Vicepresidente);
- BOGIANCHINI Paola, [redacted] (in rappresentanza della Maggioranza del Comune di Omegna - Consigliere);

Registrato a Verbania
in data 27/12/2019
al n. 6043 Serie 1T
Euro 200,00

Iscritto al R.I. del Vco
il 31/12/2019
al num. 11885

- PALTENGGHI Aldo, [REDACTED];
- [REDACTED] (in rappresentanza della C.C.I.A.A. del VCO - Consigliere);
- FUGAGNOLI Enrico, [REDACTED], (in rappresentanza della Minoranza del Comune di Omegna - Consigliere);
- MORONI Ing. Vitaliano, [REDACTED], (in rappresentanza delle famiglie Maccaferri e Moroni - Consigliere);
- è assente giustificato il Direttore Generale in persona del signor BISCA Rino, [REDACTED];
- è presente il Revisore dei Conti in persona di VIANCINO Massimo, nato a [REDACTED];
- tutti i presenti sono legittimati a partecipare alla presente adunanza ed i membri del Consiglio a votare in essa;

DICHIARA

validamente costituito, ai sensi dell'art. 14, punto 1, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ed atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno; pertanto, apre la discussione.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente il quale espone ai presenti le ragioni per le quali si rende necessario adottare un nuovo testo di Statuto provvedendo, inoltre, al necessario adeguamento del medesimo alla normativa di cui al D. Lgs n. 117 del 23 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio il testo della delibera da adottare.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione,

- considerata l'evidente necessità di quanto proposto;
all'unanimità,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

1) adottare un nuovo testo di Statuto anche con adeguamento del medesimo alla normativa di cui al D. Lgs n. 117 del 23 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche ed integrazioni;

2) conferire mandato al Presidente, signor SMORGONI Attilio, affinché, ai sensi e per gli effetti combinato disposto articoli 1 e 2 D.P.R. 361/2000, provveda al compimento di tutte le formalità all'uopo necessarie per l'approvazione, da parte della competente Autorità Territoriale, del nuovo testo di Statuto testè adottato, conferendogli ogni più ampio ed opportuno potere.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa la riunione. Sono le ore diciassette e minuti trentacinque.

Si allega, al presente atto, sotto la lettera "A" il nuovo Statuto della fondazione, come testè adottato.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della fondazione.

Il comparente dichiara di autorizzare me Notaio al "trattamento" dei dati personali contenuti nel presente atto per darne esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative dell'ufficio.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su cinque facciate di due fogli ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, al comparente, che lo approva.

L'atto viene sottoscritto alle ore 17.45.

Firmato:

Smorgoni Attilio

Dottoressa Vanina Daniela GATTI Notaio - Impronta del Sigillo.

Allegato "A" alla Raccolta n. 4200

FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA
ONLUS

VIA RISORGIMENTO, 5 – OMEGNA (VB)

STATUTO

PREMESSA E CENNI STORICI

Le origini storiche dell'Ente risalgono al 1669, periodo in cui sorsero e si svilupparono numerose Congregazioni, Confraternite e Opere Pie.

Il 15 febbraio 1864 nasce ufficialmente l'Ospedale di Omegna con il nome di "Madonna del Popolo", per volontà degli omegnesi stessi i quali, ormai stanchi dei diversi ostacoli e delle difficoltà sia di ordine burocratico che finanziario, decisero di operare una sottoscrizione per fondare "l'Ospedale di Omegna".

In quel frangente il sig. Vittore Beltrami donò una casa in fase di ultimazione, in regione "Ripa Beltrami" e con la somma derivante dalla sottoscrizione – L. 455,00 – furono conclusi i lavori e acquistate le attrezzature necessarie a realizzare l'opera.

Per il mantenimento dei ricoverati venne utilizzato un reddito annuo di L. 560,00 frutto di un patrimonio di L. 40.000 donato con propria disposizione testamentaria dal signor Piana Bartolomeo.

Inizialmente l'ospedale offriva solo quattro posti letto. Pertanto, intorno al 1890, la struttura venne trasferita dalla Casa di Ripa del Fondo a quella in via Sempione. Tuttavia, già nel 1908, anche questa sede cominciò a denunciare inadeguatezza.

Il problema, procrastinato per parecchi anni, fu risolto il 30 maggio 1927, giorno in cui i coniugi Cappia donarono all'Ospedale Civile Madonna del Popolo, la propria villa con parco. La donazione comprendeva il parco di 12.000 mq, una villa di tre piani (24 vani) e la dipendenza di due piani (8 vani). All'epoca l'immobile venne stimato L. 2.000.000.

Con la stesura del nuovo Statuto, la denominazione dell'Ente cambiò in Ospedale e Ricovero Madonna del Popolo "Isotta Cappia". La parola "ricovero" fu inserita per volontà del comm. Cappia, che la volle indicare nell'atto di donazione affinché un reparto fosse adibito a ricovero per anziani.

Nel 1953 il comm. Cappia morì, lasciando all'Ospedale, con propria disposizione testamentaria, la somma di L. 1.000.000. Nel dicembre dello stesso anno venne nominato presidente dell'Ospedale il rag. Massimo Lagostina, il quale diede un vigoroso impulso allo sviluppo dell'Ente. Formidabile fu anche il contributo apportato dai cittadini omegnesi che, tramite le loro offerte e lasciti generosi, contribuirono ad incrementare e a migliorare le attività svolte dall'Ente.

Negli stessi anni avvenne una profonda trasformazione sia dell'Ospedale che della Casa di Riposo.

A decorrere dal 1 aprile 1964 le attività vennero suddivise in due aree ben distinte: l'Ospedale venne trasferito nel nuovo edificio in riva al lago d'Orta, mentre la vecchia sede di Villa Cappia fu destinata alla Casa di Riposo.

Nello scorporo, alla Casa di Riposo vennero assegnati i seguenti beni:

- Edificio della Casa di Riposo (ex Villa Cappia);
- Edificio confinante con Rio S. Rocco (ex sede Ricovero);
- Edificio della darsena;
- Tutto il terreno esistente ed adiacente ai fabbricati sopra citati, più una fascia fino alla riva del lago per totali mq. 3500.

La stima di tali beni ammontava a L. 68.035.000.

Nel marzo del 1970, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 1190 del 18.09.1969, avvenne la formale scissione tra l'Ente originario, il quale continuò ad essere una Casa di Riposo per Anziani con un proprio patrimonio stimabile in L. 71.209.400 (di cui L. 69.309.400 relativi a fabbricati, terreni e beni mobili) e l'Ospedale.

Per la gestione dell'Ospedale fu nominato un commissario, mentre per la Casa di Riposo fu mantenuto il precedente Consiglio di Amministrazione.

L'Amministrazione della Casa di Riposo, sempre presieduta dal rag. Massimo Lagostina, si fece carico di ammodernare la sede e nel volgere di pochi mesi (dall'agosto al dicembre del 1970) fu approntato il progetto, reperiti i fondi ed eseguita l'opera. Il costo per l'opera, pari a L. 22.000.000, venne completamente finanziato da anonimi privati cittadini omegnesi.

Purtroppo il Presidente, rag. Massimo Lagostina, che tanto impegno e dedizione aveva profuso alla Casa di Riposo, morì a pochi giorni dall'inaugurazione.

Esempio straordinario di benefattore impegnato per la comunità omegnese, il rag. Massimo Lagostina destinò alla Casa dell'Anziano non solo aiuti finanziari, ma anche impegno personale nella gestione dell'Ente.

In seguito la signora Olimpia Maccaferri Lagostina, in memoria del marito, decise di completare l'opera offrendo alla città l'ampliamento dell'edificio originario.

Negli anni tra il 1972 (delibera n. 26 del 31.10.72 di accettazione della donazione) e il 1975 (delibera n. 1 del 16.01.75 di presa in consegna del nuovo padiglione), la signora Olimpia Maccaferri Lagostina fece costruire, a fianco dell'edificio esistente, una nuova casa modello per trentadue persone: non il solito "ospizio", ma una struttura moderna con tutte le camere dotate di cucinino e servizi individuali, affinché ciascun ospite si sentisse a casa propria. Infatti la signora Olimpia non si limitò a consegnare le somme all'Amministrazione, bensì volle seguire in prima persona le diverse fasi della realizzazione: dal progetto alla costruzione dell'immobile, dall'arredo sino alle minime finiture.

Conclusa l'opera, la signora Maccaferri consegnò le chiavi alla città per l'inaugurazione, che avvenne il 12 aprile 1975, giorno del quarto anniversario della scomparsa del marito.

Art. 1 – Status giuridico e sede

1. La "Fondazione Casa di Riposo – R.S.A. Massimo Lagostina – organizzazione non lucrativa di utilità sociale", già costituita quale fondazione di diritto privato, assumerà la denominazione di "Fondazione R.S.A. Massimo Lagostina Ente del Terzo settore", abbandonando la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), a condizione che sia decorso il termine di cui all'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti "Codice del Terzo settore" o il "Codice") e che l'Ente sia iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. La Fondazione ha l'obbligo, prima che si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, di utilizzare nei rapporti con i terzi tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "R.S.A. – Massimo Lagostina ONLUS". Ha altresì l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della

locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. Allorché l’Ente avrà assunto la denominazione di “Fondazione R.S.A. Massimo Lagostina Ente del Terzo Settore” dell’indicazione che si tratta di Ente del Terzo settore (anche mediante l’acronimo ETS) dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. In conformità alla sua origine e tradizione, l’attività e l’ordinamento dell’Ente sono ispirati ai principi dell’etica cristiana e della libertà ed autonomia dell’assistenza fissati nell’art. 38 della Costituzione.
4. La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l’Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.
5. La Fondazione è dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente all’art. 10 della Legge 328/2000.
6. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesa l’assenza di finalità lucrativa, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali avanzi di gestione e rendite patrimoniali non utilizzate devono essere destinati ad incrementare il patrimonio o alla ulteriore realizzazione dei fini istituzionali.
7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, la gestione e l’erogazione dei servizi, l’accesso alle strutture della Fondazione e i criteri per l’adesione alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati saranno disciplinati, in conformità allo Statuto, da uno o più Regolamenti esecutivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
8. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nella Regione Piemonte ed ha sede in Omegna (VB), via Risorgimento n° 5. La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi secondarie.

Art. 2 – Finalità

1. La Fondazione, in conformità alla tradizione dell’Ente, ha quale finalità lo svolgimento di attività d’interesse generale comprese tra quelle previste nell’art. 5 del Codice del Terzo settore. Esse consistono in prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, nell’organizzazione e la gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, secondo quanto meglio infra specificato.
2. La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, razza, censo, cultura, religione, condizioni sociali ed opinioni politiche.
3. La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.
4. La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad

eccezione delle attività ad esse secondarie e strumentali la cui individuazione sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione, in particolare, ha il compito di:
- 1) offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente.
 - 2) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
 - 3) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
 - 4) sottoscrivere accordi di programma;
 - 5) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;
 - 6) promuovere mediante convegni, conferenze, momenti di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
 - 7) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio in cui opera;
 - 8) promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla famiglia, prima comunità di 'persone', mediante i servizi integrati, domiciliari e/o territoriali.
6. Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali e nelle scelte di particolare rilevanza, la Fondazione, in coerenza con lo spirito originario espresso nelle tavole fondative, persegue il massimo coinvolgimento della Comunità e delle Istituzioni locali nelle proprie attività, ferma restando la più totale e completa autonomia di determinazione della Fondazione attraverso i propri organi.
7. I soggetti pubblici e privati che intendano perseguire le finalità del presente statuto possono aderire alla Fondazione anche con il conferimento di risorse patrimoniali o finanziarie e/o prestazione di lavoro volontario.
8. L'ammissione di detti soggetti spetta al Consiglio di Amministrazione che valuta sulla base della comunanza di scopi, della natura non lucrativa del soggetto richiedente e della salvaguardia dei fini per i quali è stata costituita la Fondazione stessa.

Art. 3 – Accesso ai Servizi, Rette e Tariffe

1. L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dall'Ente stesso mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico.
2. La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti dei servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

Art. 4 – Il patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi risultanti dai documenti contabili e amministrativi depositati presso la segreteria della Fondazione.
2. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

1) fondo di dotazione indisponibile costituito:

i) dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente sito in Omegna, Via Risorgimento, 5, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Omegna al foglio 10 mappali 68 sub. 1, 69 sub. 10, 553 sub. 1 e 686 fra loro graffiati;

2) patrimonio disponibile costituito:

ii) dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo dell'attività istituzionale.

4. Le decisioni concernenti la dismissione di beni immobili, direttamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali, ad eccezione dei casi in cui ciò sia reso assolutamente necessario al fine di ripianare perdite d'esercizio, sentito il parere dell'organo di Revisione contabile e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri.

5. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

1) acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di "incremento del patrimonio";

2) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

3) contributi ed ogni altra entrata a destinazione vincolata.

6. La Fondazione deve provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di una sua trasformazione, nel rispetto, tuttavia, della salvaguardia delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 5 – I mezzi

1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

1) con il reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare;

2) con le rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;

3) con le donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione, non destinati ad incrementare il patrimonio;

4) con ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio;

5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. L'Ente ha facoltà di locare e/o affittare i propri beni mobili ed immobili con contestuale reimpiego dei proventi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse, con osservanza della lettera d), comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e pertanto nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione può darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Fondazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione e non crea diritti trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6 – Gli organi

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Direttore Generale;
4. l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, mediante votazione segreta, durante la prima seduta del Consiglio stesso, presieduto per l'occasione dal Consigliere più anziano di età, e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione medesimo, fissata in 5 anni.
2. Dopo l'elezione del Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del nuovo Presidente, un Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza.
3. Gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri. Nella medesima seduta il Consiglio provvede a nominare un nuovo Presidente ed un nuovo Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione che deve assumere le decisioni di cui al presente comma è convocato con richiesta firmata da almeno quattro Consiglieri.

Art. 8 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; curare
 - c) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - f) mantenere i rapporti istituzionali con i comuni e/o altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;
 - g) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - h) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Revisore dei conti e l'eventuale nomina del Direttore Generale;
 - i) comunicare, tre mesi prima della naturale scadenza del mandato del

Consiglio di amministrazione, ai soggetti preposti alla nomina dei membri, la data di scadenza degli stessi per l'avvio delle procedure di nomina di cui all'art. 11 del presente Statuto;

j) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 9 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione investito di ogni funzione d'indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa nonché di gestione sia diretta che per il tramite di un Direttore Generale, all'uopo nominato, nei limiti delle deleghe a lui conferite.

2. I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) approvare le necessarie modifiche dello Statuto e stabilire i Regolamenti interni;
- b) approvare il Budget annuo di spesa (bilancio di previsione annuale), il bilancio di esercizio e il bilancio sociale che dovranno essere redatti, pubblicizzati e depositati secondo quanto previsto nell'art. 19 di questo Statuto;
- c) decidere, per ciascun esercizio, gli obiettivi da perseguire, compresa l'ordinaria amministrazione, l'ammontare delle spese da delegare, i responsabili della gestione ed i relativi strumenti finanziari;
- d) svolgere funzioni di controllo sull'attività dei Dirigenti aventi compiti di gestione, attuazione ed organizzazione della Fondazione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi da esso indicati;
- e) disciplinare le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi, nonché delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente ordinariamente ed in via continuativa;
- f) contrarre mutui ed affidamenti bancari;
- g) nominare il Presidente ed il Vice Presidente col voto favorevole di almeno quattro consiglieri;
- h) revocare il Presidente ed il Vice Presidente, deliberare sospensione, decadenza e reintegro dei componenti del Consiglio, esercitare eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei medesimi, escluse le azioni previste dall'art. 25 del cod. civ.;
- i) decidere in merito a donazioni ed alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari;
- j) decidere sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione o le rendite;
- k) determinare e specificare le tariffe e i prezzi per l'erogazione di servizi particolari;
- l) approvare l'articolazione organizzativa dell'Ente;
- m) decidere sulla dotazione di personale;
- n) approvare i criteri di applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- o) decidere in merito alla creazione ed alla modifica di servizi della Fondazione approvando, se ritenuto necessario ed opportuno, convenzioni

con persone giuridiche, pubbliche o private;

- p) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio nonché a sottoscrivere transazioni che pongano fine ad un giudizio ovvero ne evitino l'insorgenza;
 - q) su proposta del Presidente, nominare il Direttore Generale, conferendogli (in conformità alla normativa contenuta in apposito regolamento, ove già adottato) obiettivi, eventuali deleghe su singole materie con i relativi poteri, determinandone i compensi e la durata in carica nonché, ancora su proposta del Presidente, revocare il Direttore Generale per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi che gli sono stati demandati ovvero stabilire la risoluzione del suo rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
 - r) deliberare in ordine ad eventuali fusioni, trasformazioni, scioglimento della Fondazione;
 - s) decidere in merito all'adesione di soggetti pubblici e privati che intendano perseguire le finalità del presente statuto;
 - t) deliberare la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto;
 - u) deliberare l'inclusione tra le finalità della Fondazione di attività diverse da quelle istituzionali, purché secondarie e strumentali ad esse, secondo la previsione di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - v) deliberare la nomina dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Codice e la sua eventuale revoca per giusta causa o decadenza qualora dovessero sopravvenire cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.
 - w) il Consiglio può, in ogni caso, compiere atti di gestione diretta, su tutte le materie e gli affari riguardanti la vita interna della Fondazione ed i suoi rapporti con terzi, all'uopo riservando a sé la trattazione di determinate materie, ovvero, nei casi di necessità ed urgenza, avocando a sé il compimento di determinati atti di gestione.
3. Le decisioni concernenti i punti a), h), i), o), p), r), s), t), u), v), w) del comma precedente, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri. Spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del proprio mandato e giustificate.

Art. 10 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri, compreso il Presidente, ed è così composto:
 - 1) n. 1 designato dal Comune di Omegna, indicato dalla sua maggioranza consiliare;
 - 2) n. 1 designato dal Comune di Omegna, indicato dalla sua minoranza consiliare;
 - 3) n. 1 designato dagli imprenditori, nominato dall'Unione Industriali del VCO, da scegliersi in rappresentanza di aziende produttive con sede in Omegna;
 - 4) n. 1 designato dalla C.C.I.A.A. del VCO, da scegliersi in rappresentanza delle Associazioni di categoria degli artigiani e commercianti di Omegna;
 - 5) n. 1 designato dal Centro Servizi per il Volontariato del V.C.O., da scegliersi fra una rosa di candidati e appartenente al territorio omegnese;
 - 6) n. 1 designato di comune accordo tra i membri delle Famiglie Maccaferri – Zecchini, Moroni, Caldi, loro discendenti o persona di loro fiducia

(all'uopo designata) al fine di dimostrare il legame diretto con i benefattori

originari e principali Massimo Lagostina, Olimpia Maccaferri Lagostina, e Carlo Caldi. Detto membro di diritto, non sarà soggetto a nomina da parte di Ente od organismo alcuno, ma di volta in volta – al rinnovo di ogni Consiglio di Amministrazione –, indicato dalle famiglie medesime attraverso comunicazione formale alla Fondazione;

- 7) n. 1 designato laico, nominato dal Vicario territoriale, in rappresentanza della Parrocchie del Comune di Omegna.
2. Possono essere nominati consiglieri persone che non si trovino in condizioni di incompatibilità secondo le norme vigenti.
3. Non potranno essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione:
 - 1) coloro che fanno parte degli organismi previsti dall'art. 25 del codice civile per esercitare il controllo sulla Fondazione;
 - 2) coloro che sono funzionari dei suddetti Uffici che esercitano il controllo sulle Fondazioni;
 - 3) coloro che ricoprono la carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere del Comune di Omegna, nonché cariche analoghe in Organismi di diritto pubblico che hanno in atto rapporti contrattuali e di convenzione con la Fondazione;

Art. 11 – Costituzione, durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati; le nomine sono valide per l'intero anno solare e le scadenze del mandato cadono comunque il 31 dicembre.
2. Entro la data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che entrerà effettivamente in carica il giorno successivo a quello di scadenza del Consiglio precedente.
Nel caso di ritardo della costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che impedisca l'entrata in carica nel giorno indicato, il precedente Consiglio rimarrà temporaneamente in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione sino a che il nuovo Consiglio non venga costituito.
3. A tal fine, tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente della Fondazione, ai sensi del precedente comma 2 lett. i) dell'art. 8 del presente Statuto, comunica a coloro che sono preposti alla nomina dei consiglieri, per iscritto, l'esatta data di scadenza del Consiglio di Amministrazione. Entro sessanta giorni dalla richiesta effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, coloro che sono preposti alla nomina dei consiglieri devono far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione le indicazioni dei soggetti loro designati. In caso di mancata indicazione dei nominativi, nel termine previsto, previo ulteriore sollecito all'Ente inadempiente (al quale saranno concessi ulteriori 40 giorni per l'indicazione del nominativo di sua pertinenza), il Consiglio di Amministrazione provvederà per cooptazione alla nomina dei consiglieri non designati, scegliendoli comunque nell'ambito delle categorie cui i commi precedenti attribuiscono il potere di designazione dei Consiglieri. I Consiglieri uscenti rimarranno in carica, in regime di *prorogatio*, sino alla nomina del nuovo organo amministrativo.
4. In occasione del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione si insedia su

convocazione del Presidente uscente, e in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. I membri del Consiglio d'Amministrazione non di diritto che, senza giustificazione motivata, non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica; i consiglieri che hanno in corso un procedimento penale presso la Magistratura vengono sospesi dalla carica e, in caso di condanna di primo grado, decadono dalla carica stessa; in caso di assoluzione vengono reintegrati nella carica; la decadenza, la sospensione ed il reintegro sono pronunciati dal Consiglio d'Amministrazione.
2. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
3. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. In tal caso le funzioni relative alla gestione ordinaria sono assunte transitoriamente dal Presidente uscente o, qualora impedito, dal Vice Presidente o, qualora anche questo impedito, dal Consigliere più anziano d'età o, qualora anche questo impossibilitato, dal Revisore dei Conti.
5. La decadenza è comunicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Revisore dei conti a tutti i soggetti titolari della competenza alla nomina affinché prendano atto della decadenza e provvedano di conseguenza.

Art. 13 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa (bilancio consuntivo annuale), nonché per l'attribuzione del Budget annuo di spesa (bilancio di previsione annuale), nei termini stabiliti dalla vigente normativa; si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo richiedano il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno 3 Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della riunione, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'invito deve essere spedito a tutti i consiglieri, al Revisore e al Direttore Generale, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
3. Le sedute del Consiglio, fatta salva la presenza della maggioranza dei consiglieri nel luogo dell'adunanza, possono svolgersi anche con interventi, da parte dei consiglieri non presenti, dislocati in più luoghi, audio o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consigliere che si trovi impedito a partecipare fisicamente alla seduta può richiedere al Presidente l'autorizzazione a parteciparvi in video e/o audio conferenza. E' facoltà del Presidente stabilire lo svolgimento delle sedute del Consiglio mediante interventi in video e/o audio conferenza.

4. Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa anche senza l'osservanza delle formalità di cui ai precedenti commi purché siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nessuno si opponga alla trattazione e le decisioni vengano successivamente comunicate al Revisore dei conti, se assente.
5. Il Direttore Generale, su invito del Presidente, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo, se richiesto, un parere consultivo e di conformità alla legge e allo statuto degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, salvo astenersi, assentandosi, nel caso di conflitto di interessi ovvero in tutti gli altri casi in cui la legge impedisce l'espressione del parere sulla questione che ne costituisce l'oggetto.
6. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, anche in videoconferenza, con il consenso della maggioranza dei presenti, consulenti tecnici in qualità di esperti in merito a questioni specifiche, i quali, espressi i loro pareri, non dovranno essere presenti al momento del voto.
7. Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.
Le modalità di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

Art. 14 - Delibere del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione decide validamente con l'intervento di almeno cinque Consiglieri (compreso il Presidente) e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Sono fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto o dalla legge per determinate decisioni.
2. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; esse hanno luogo sempre a scrutinio segreto quando si tratti di questioni particolarmente riservate concernenti persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni.
3. I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.
4. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.
5. Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal consigliere richiedente, che provvede ad apporvi la propria firma in calce.
6. Il Segretario viene nominato ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente tra i Consiglieri, il Direttore Generale, se nominato, ed il Responsabile Amministrativo. Il Direttore Generale provvede alla tenuta del Registro dei Verbali delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento le operazioni di tenuta del registro dei verbali saranno affidate ad un impiegato della Fondazione delegato a tal fine dal Consiglio.
7. I verbali devono essere approvati dal Consiglio, sottoscritti dal Presidente e

dal Segretario, e – su decisione degli amministratori intervenuti alla seduta -

possono essere pubblicati, anche per estratto, in apposito spazio all'interno dei locali della sede della Fondazione.

8. Ciascun Consigliere può far verbalizzare i propri interventi, il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.
9. Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15 – Responsabilità degli Amministratori

1. I membri del consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Una volta in carica essi rispondono esclusivamente nei confronti della Fondazione, essendo comunque esclusa ogni tipo di rappresentanza dei soggetti che li hanno nominati.

Art. 16. Il Direttore generale dell'Ente.

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
2. La carica di Direttore Generale, figura apicale, è attribuita ad un dipendente dell'Ente ovvero a un soggetto legato all'Ente da rapporto di convenzione libero professionale, nominato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, seppure rinnovabili.
3. Al Direttore Generale compete, nell'ambito di programmi definiti dal Consiglio d'Amministrazione e delle eventuali deleghe, la gestione economica, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione e dei relativi risultati, in relazione alle risorse economiche ed umane messe a disposizione.
4. Il Direttore Generale partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne redige i relativi verbali.
5. Tutti gli atti o contratti che comportano obbligazione della fondazione verso l'esterno, tranne quelli che richiedono espressamente la firma del legale rappresentante, devono essere firmati dal Direttore Generale.
6. Il Direttore Generale svolge in via esclusiva e personale i suoi compiti, per cui non è possibile la coesistenza di più figure aventi le mansioni di pertinenza del Direttore Generale. Solo per il caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue mansioni potranno essere temporaneamente affidate dal Consiglio d'Amministrazione ad altro soggetto, munito di adeguata professionalità, al quale sarà attribuita la qualifica di Vicario per il tempo dell'assenza o dell'impedimento del titolare. Il Consiglio d'Amministrazione sceglierà detto Vicario con la medesima procedura prevista per la nomina del direttore Generale.

Art. 17 Organo di Controllo ex art. 30 del Codice del Terzo settore.

1. Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Ente è dotato di un Organo di Controllo monocratico, nominato dal Consiglio d'Amministrazione. L'Organo di Controllo, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2400 del codice civile, dura in carica per tre esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito.

2. Al componente dell'organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile ed egli è scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti.
4. Dell'Organo di Controllo non possono far parte coloro che, nel quinquennio precedente, abbiano ricoperto la carica di componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
5. L'Organo di Controllo, nella sua funzione di revisore dei conti, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della regolare tenuta della contabilità, predispone, inoltre, la relazione sul bilancio di esercizio.
6. L'Organo di controllo, con deliberazione del Consiglio, potrà essere revocato per giusta causa o decadere qualora dovessero sopravvenire cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.
7. Il compenso del componente l'Organo di Controllo è stabilito, all'atto di nomina, dal Consiglio di Amministrazione, avuti presenti i compensi professionali previsti dalla legge.
8. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice medesimo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
9. L'organo di controllo potrà, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. Il componente l'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti contabili sottoposti alla revisione.
11. Egli potrà partecipare anche ad altre riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprimere il proprio parere consultivo su specifiche questioni.

Art. 18 – Il Revisore dei Conti

1. Ove le funzioni di revisione dei conti non dovessero essere affidate dal consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del codice del Terzo settore, all'Organo di Controllo, l'Ente provvederà, ai sensi dell'art. 31 del Codice medesimo, al superamento per due esercizi consecutivi dei limiti ivi previsti, alla nomina di un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.
2. La nomina del Revisore legale è affidata al consiglio d'Amministrazione.
3. Egli dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di

nomina ed è riconfermabile.

4. Alla sua nomina si applicano le cause di incompatibilità previste dal codice civile per il collegio sindacale delle società per azioni.
5. Non può ricoprire il ruolo di Revisore dei conti ovvero di legale chi, nel quinquennio precedente, abbia ricoperto la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
6. Il Revisore dei conti partecipa necessariamente alle sedute del Consiglio di amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali previsti.
7. Può partecipare anche ad altre riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprimere il proprio parere consultivo su specifiche questioni.
8. Il Revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - c) provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della regolare tenuta della contabilità.
9. Il revisore dei conti predisponde, inoltre, relazione sul bilancio di esercizio.
10. Il compenso del revisore è stabilito, all'atto di nomina, dal consiglio di amministrazione, nei limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del dlgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 19 – Organizzazione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti recanti le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente entro 6 mesi dell'approvazione dello Statuto.

Art. 20 – Contabilità economico-finanziaria

11. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
12. L'ente è obbligato alla formazione di un bilancio di esercizio annuale. Detto bilancio sarà approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 117/2017, sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
13. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
14. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
15. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità scelti dal Consiglio di amministrazione ed è regolato da apposito contratto.
16. Nel caso in cui l'Ente versi nella condizione di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e permanendo detta condizione, l'ente dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di

regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 21 – Norme finali e transitorie

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile.
3. Attesa la norma di cui all'art. 9 del Codice del Terzo settore, in caso di estinzione dell'Ente, a fronte dell'esaurimento dello scopo istituzionale ovvero dell'impossibilità di conseguirlo, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del richiamato Codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che sanno dettate dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del libro primo, titolo secondo, del codice civile, nonché la normativa di cui al più volte citato Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

Firmato:

Smorgoni Attilio

Dottoressa Vanina Daniela GATTI Notaio - Impronta del Sigillo.

Copia conforme all'originale, è composta di n. 19 pagine.
Omegna, 10/01/2020.